

Apparecchi acustici – Convenzione tariffaria

tra

- **AKUSTIKA (Associazione Svizzera dei Audioprotesisti)**
- **ASSA (Associazione Svizzera dei Specialisti dell’Audizione)**

(detti in seguito associazioni) e

- **gli assicuratori secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni,**

rappresentati dalla

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

- **l’Assicurazione militare,**

rappresentata

dall’ **Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),**

Divisione Assicurazione militare

(detti in seguito assicuratori)

Preambolo

Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi

Art. 1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente Convenzione tariffaria disciplina la remunerazione delle prestazioni degli audioprotesisti (fornitori contrattuali) in base all'articolo 56 capoverso 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze, nonché all'articolo 26 capoverso 1 della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) e le relative ordinanze.
- 1.2 I seguenti allegati sono parte integrante della Convenzione tariffaria:
- Tariffa (Allegato 1)
 - Disposizioni esecutive (Allegato 2)
 - Accordo concernente la garanzia della qualità (Allegato 3)
 - Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (Allegato 4)
 - Accordo sulla Commissione tariffaria (Allegato 5)

Art. 2 Condizioni di ammissione

- 2.1 Sono ammessi alla fatturazione di prestazioni secondo la presente Convenzione tariffaria i fornitori contrattuali che soddisfano i criteri dell'Accordo concernente la garanzia della qualità.
- 2.2 Per essere riconosciuto come fornitore contrattuale, si deve richiedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori presso la segreteria della Commissione paritetica di fiducia (CPF). I criteri di ammissione sono indicati nell'Accordo concernente la garanzia della qualità (Allegato 3).

Art. 3 Non membri dell'associazione

I non membri dell'AKUSTIKA o dell'ASSA, che soddisfano le condizioni di ammissione secondo l'art. 2, possono aderire al contratto come contraenti individuali. L'adesione implica il pieno riconoscimento di questa Convenzione tariffaria e delle parti integranti. I non membri sono tenuti a versare una tassa d'ammissione e una partecipazione annuale ai costi. Questi contributi sono fissati dalla CPF (Allegato 4).

Art. 4 Obblighi degli assicuratori

- 4.1 Gli assicuratori informano la Commissione tariffaria sull'emissione di nuove disposizioni legali e istruzioni.
- 4.2 Gli assicuratori si impegnano ad applicare la presente Convenzione tariffaria in modo uguale a tutti i fornitori contrattuali e, per quanto le disposizioni legali lo consentono, a non retribuire fornitori non contrattuali per le prestazioni previste dalla presente Convenzione.

Art. 5 Obblighi dei fornitori contrattuali

- 5.1 Nella fornitura di prestazioni, i fornitori contrattuali si impegnano a osservare gli aspetti dell'economicità e dell'adequatezza. Le prestazioni devono limitarsi a quanto necessario.
- 5.2 I fornitori contrattuali si impegnano a rispettare la Convenzione tariffaria e i relativi allegati.
- 5.3 Tutti i lavori di adattamento e le vendite nel quadro della presente Convenzione tariffaria devono essere effettuati in linea di massima presso la sede del fornitore contrattuale. Le eccezioni sono ammesse solo per una motivazione medica.
- 5.4 I fornitori contrattuali non possono avere un rapporto di dipendenza particolare con i medici ORL o gli studi medici.
- 5.5 Non può essere fatta pubblicità con le prestazioni degli assicuratori.
- 5.6 Tutte le modifiche concernenti le condizioni di ammissione devono essere notificate immediatamente alla CPF.
- 5.7 I fornitori contrattuali si impegnano a rispettare le prescrizioni della Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.
- 5.8 I fornitori contrattuali si impegnano a verificare e a documentare la qualità dell'adattamento in conformità alle regole dell'arte.
- 5.9 Il fornitore contrattuale si impegna a chiarire alla persona assicurata le disposizioni esposte al punto 6.4.

Art. 6 Tipo ed entità della prestazione

- 6.1 L'adattamento degli apparecchi acustici viene effettuato per incarico degli assicuratori, deve essere prescritto da un medico perito ORL riconosciuto dagli assicuratori e alla fine controllato da quest'ultimo. L'adattamento è considerato terminato solo al momento del ricevimento, da parte degli assicuratori, della perizia conclusiva del medico perito ORL.
- 6.2 Il tipo e l'entità della prestazione sono determinati dall'indicazione medica.
- 6.3 Possono essere fatturati a carico degli assicuratori solo gli apparecchi acustici omologati dall'Ufficio federale di metrologia (METAS) e per i quali è garantito un servizio di assistenza clienti e di riparazione impeccabile da parte di una rappresentanza in Svizzera.
- 6.4 Il funzionamento e la manutenzione (accessori, utensili per la cura, filtri paracerume, contenitori a chiusura ermetica, ecc.) sono a carico della persona assicurata. In casi gravi, l'assicurazione può garantire un contributo a tali costi.

Art. 7 Garanzia della qualità

I provvedimenti volti a garantire la qualità delle prestazioni dei fornitori contrattuali sono convenuti dai partner contrattuali nella Convenzione conformemente all'Allegato 3.

Art. 8 Rimborso delle prestazioni

Le prestazioni dei fornitori contrattuali sono retribuite in base alla tariffa riportata nell'Allegato 1. La fatturazione deve avvenire in conformità alle Disposizioni esecutive della Convenzione tariffaria (Allegato 2).

Art. 9 Commissione paritetica di fiducia e Commissione tariffaria

I compiti della Commissione paritetica di fiducia (CPF) sono regolamenti nell'Allegato 4 mentre i compiti della Commissione tariffaria (CT) sono disciplinati nell'Allegato 5.

Art. 10 Entrata in vigore, modifica, rescissione, disposizione transitoria

- 10.1 La Convenzione tariffaria entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce quella del 1° gennaio 2010. Gli adattamenti apportati agli apparecchi acustici e le visite condotte prima del 1° gennaio 2013 sono gestiti in base alla tariffa del 1° gennaio 2010.
- 10.2 La Convenzione tariffaria, le parti integranti o le convenzioni separate possono essere modificate di comune accordo senza una precedente disdetta.
- 10.3 La Convenzione tariffaria, le parti integranti o le convenzioni separate possono essere rescisse con un preavviso di 6 mesi alla fine di un anno di calendario o per la fine di giugno.

Berna, Lucerna, Unterägeri, 13.12.2012

AKUSTIKA Associazione Svizzera dei
Audioprotesisti

Il presidente

ASSA Associazione Svizzera dei Specialisti
dell'Audizione

Il presidente

L'amministratore

Christoph Schwob

Christian Rutishauser

Jürg Depierraz

Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)

Il presidente

Assicurazione Svizzera contro gli infortuni (Suva)
Divisione Assicurazione militare

Il direttore

Felix Weber

Stefan A. Dettwiler